

# COMUNE di CELENZA sul TRIGNO

---

PROVINCIA di CHIETI

## **REGOLAMENTO**

per la DISCIPLINA dei DIRITTI di  
USO CIVICO

ENTRATO IN VIGORE IL 1° novembre 2010

APPROVATO dal CONSIGLIO COMUNALE con DELIBERAZIONE n. 30 del 27  
settembre 2010

# Indice

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u> .....	1
<u>Art. 1 - Contenuto del Regolamento</u> .....	1
<u>Art. 2 - Decreto di assegnazione</u> .....	1
<u>Art. 3 - Amministrazione dei beni</u> .....	1
<u>Art. 4 - Obiettivi del regolamento</u> .....	1
<u>Art. 5 - Titolari del diritto di uso civico</u> .....	1
<u>Art. 6 - Domanda</u> .....	2
<u>Art. 7 - Esame delle domande</u> .....	2
<u>Art. 8 - Corrispettivo</u> .....	2
<u>CAPO II - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE</u> .....	2
<u>Art. 9 - Definizione</u> .....	2
<u>Art. 10 - Modalità di assegnazione</u> .....	2
<u>CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE</u> .....	3
<u>Art. 11 - Forme di soddisfacimento del diritto</u> .....	3
<u>Art. 12 - Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta</u> .....	3
<u>Art. 13 - Sorveglianza</u> .....	3
<u>CAPO IV - CONCESSIONE DI PORZIONI BOSCHIVE COMUNALI</u> .....	3
<u>Art. 14 - Finalità della concessione</u> .....	3
<u>Art. 15 - Aree soggette a concessione</u> .....	3
<u>Art. 16 - Durata della concessione</u> .....	4
<u>Art. 17 - Canone di concessione</u> .....	4
<u>Art. 18 - Quantitativi utilizzabili</u> .....	4
<u>Art. 19 - Obblighi dei Concessionari</u> .....	4
<u>Art. 20 - Danni</u> .....	5
<u>Art. 21 - Obblighi del Comune</u> .....	5
<u>Art. 22 - Decadenza e revoca della concessione</u> .....	5
<u>Art. 23 - Sanzioni</u> .....	6
<u>CAPO V – DIRITTI DI USO CIVICO DI PASCOLO</u> .....	6
<u>Art. 24 - Uso civico di pascolo</u> .....	6
<u>Art. 25 - Utilizzo del pascolo</u> .....	6
<u>Art. 26 - Zone bandite al pascolo</u> .....	7
<u>CAPO VI - USI CONSUETUDINARI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO</u> .....	7
<u>Art. 27 - Raccolta di prodotti secondari</u> .....	7
<u>CAPO VII - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI</u> .....	7
<u>Art. 28 - Coltivazione delle terre</u> .....	7
<u>Art. 29 - Divieto di coltivazione</u> .....	10
<u>Art. 30 - Canone annuale</u> .....	10
<u>CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u> .....	10
<u>Art. 31 – Inusucapibilità</u> .....	10
<u>Art. 33 - Assegnazioni di boschi e pascoli a non titolari del diritto di uso civico</u> .....	10
<u>Art. 32 - Sanzioni</u> .....	10
<u>Art. 33 - Sequestro</u> .....	11
<u>Art. 34 - Divulgazione</u> .....	11
<u>Art. 35 - Entrata in vigore</u> .....	11

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 - Contenuto del Regolamento***

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico, di pascolo e secondari su terreni demaniali comunali del territorio di Celenza sul Trigno.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

### ***Art. 2 - Decreto di assegnazione***

I terreni del demanio civico del Comune di Celenza sul Trigno, soggetti alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 ed alla L. R: n. 25 del 1988 con natura di terre di uso civico, sono quelli indicati nell'emanando Decreto di assegnazione.

Il predetto Decreto provvederà all'assegnazione delle terre alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 quali terre utilizzabili come bosco e come pascolo permanente ed accerterà che sui terreni stessi esistono, oltre al diritto di pascolo, il diritto di legnatico ed i diritti sui prodotti secondari.

### ***Art. 3 - Amministrazione dei beni***

All'amministrazione dei beni Comunali soggetti ad uso civico provvedono direttamente il Consiglio Comunale tramite il presente Regolamento e la Giunta ed i competenti Uffici comunali tenuti a darne attuazione. I proventi dei beni di uso civico sono destinati alla migliore gestione ed alla realizzazione di opere permanenti sul patrimonio di uso civico nell'interesse generale della popolazione utente.

### ***Art. 4 - Obiettivi del regolamento***

Il presente regolamento intende perseguire importanti obiettivi di sviluppo del settore zootecnico, dando impulso all'imprenditorialità locale attraverso la valorizzazione delle risorse umane, favorendo forme associative di conduzione delle attività produttive, l'accorpamento terriero e incentivando l'integrazione verticale. Promuovere progetti multifunzionali che possano generare esternalità positive per la collettività, agevolare coloro che hanno difficoltà economiche, recuperare e valorizzare le aree abbandonate, nonché favorire il ricambio generazionale e l'occupazione sono le aspettative di questo regolamento. Esso si pone, pertanto, come utile, efficiente ed efficace strumento di mediazione tra le diverse istanze produttive presenti nel Comune di Celenza sul Trigno e di sviluppo coerente e razionale dell'economia dell'intero territorio.

### ***Art. 5 - Titolari del diritto di uso civico***

Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da almeno 12 mesi.

Tali diritti possono essere esercitati dagli aventi diritto nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, "uti singuli";
- b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, "uti cives".

I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 c. c. (chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia).

Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento ci si riferisce a quelle che sono le risultanze anagrafiche. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini residenti da almeno 12 mesi al momento della pubblicazione dell'avviso o del bando, anche da società cooperative agricole legalmente riconosciute, da società agricole di persone e da società agricole di capitali, avente sede legale nel territorio del Comune di Celenza sul Trigno da almeno 4 mesi e di cui almeno i 2/3 dei soci sia residente nel comune da almeno 12 mesi al momento della pubblicazione dell'avviso o del bando.

Gli usi civici possono essere esercitati solo da coloro che sono in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso.

#### ***Art. 6 - Domanda***

Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettantigli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento.

#### ***Art. 7 - Esame delle domande***

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti Uffici comunali.

#### ***Art. 8 - Corrispettivo***

L'esercizio del diritto d'uso civico è per principio gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, etc.), può imporre agli utenti ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 332, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta Comunale provvede annualmente alla determinazione del corrispettivo (facendo esplicito riferimento al V.A.M.) che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico. In mancanza di tale determinazione si intende confermato quanto determinato nell'anno precedente.

### ***CAPO II - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE***

#### ***Art. 9 - Definizione***

Ai fini del presente Capo sono considerate piccole utilizzazioni o utilizzazioni straordinarie:

- a) quelle che possono occorrere al Comune proprietario per i suoi bisogni diretti;
- b) quelle che possono essere richieste da utenti per straordinarie ed urgenti necessità (calamità - incendio);
- c) quelle che possono essere richieste dalle Associazioni locali regolarmente costituite, per lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi e attrezzature.

#### ***Art. 10 - Modalità di assegnazione***

La Giunta Comunale, verificata la necessità dell'uso del legname per i bisogni diretti del Comune, ne delibera l'utilizzazione e la quantità occorrente.

Per i bisogni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9, la Giunta Comunale, riconoscendone il bisogno, può deliberare la cessione gratuita o la vendita a trattativa privata, determinandone le condizioni, il prezzo e la quantità.

### **CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE**

#### ***Art. 11 - Forme di soddisfacimento del diritto***

Tutti gli aventi diritto sono assegnatari di legna per il riscaldamento delle proprie unità immobiliari.

Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente, e comunque non eccedente, a q.li 40.

Le norme di dettaglio per la gestione dei beni soggetti ad uso civico (procedure in ordine all'assegnazione della legna, modalità di allestimento dei lotti e di consegna della legna da prelevare in bosco, prezzo di cessione della legna, sanzioni da applicare in caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento) sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale la quale, in relazione alla massa legnosa di cui al precedente comma 2), determina altresì la periodicità dell'assegnazione agli aventi diritto.

Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.

Il prezzo di cessione della legna da prelevare tagliata in bosco deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il taglio, la consegna e la gestione del servizio.

E' severamente proibito da parte dei singoli aventi diritto utilizzare la legna loro assegnata per finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, ivi compresa la vendita.

#### ***Art. 12 - Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta***

Gli aventi diritto di uso civico, previa autorizzazione, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia, della cimaglia e della legna morta. Tale materiale può essere anche cippato in loco nel rispetto delle norme forestali vigenti.

#### ***Art. 13 - Sorveglianza***

L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti, deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dalle autorità competenti.

La sorveglianza e il controllo spettano agli Agenti di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico che in qualunque momento possono effettuare sopralluoghi di verifica.

Per il prelievo della legna assegnata nell'esercizio del diritto di legnatico, è consentito il transito con automezzi sulle vie di accesso al bosco.

### **CAPO IV - CONCESSIONE DI PORZIONI BOSCHIVE COMUNALI**

#### ***Art. 14 - Finalità della concessione***

La concessione delle porzioni boschive rappresenta una forma di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere.

Con la concessione è automatica la rinuncia da parte del Concessionario e del suo nucleo familiare di ogni altra utilizzazione di legna da ardere nei boschi comunali.

### ***Art. 15 - Aree soggette a concessione***

Possono essere assegnate in concessione le porzioni boschive comunali soggette ad uso civico, a condizione che:

- non si trovino in aree a particolare rischio idrogeologico;
- non necessitino di particolari interventi selvi-colturali incompatibili con la forma di gestione in concessione;

Tali condizioni potranno essere accertate anche mediante specifico parere dell'Autorità Forestale.

### ***Art. 16 - Durata della concessione***

Le concessioni avranno durata massima di 6 anni non rinnovabili.

La Giunta Comunale si riserva il diritto, in caso di interesse pubblico o per meglio perseguire l'interesse collettivo, di revocarla in qualsiasi momento.

Nulla è dovuto al Concessionario in caso di revoca della concessione.

La concessione avrà decorrenza dalla firma del relativo atto e comporta la piena accettazione delle norme del presente Regolamento.

E' vietata la sub-concessione della porzione boschiva.

E' vietato lo scambio di porzioni boschive.

La concessione è indirizzata esclusivamente a soddisfare il diritto di uso civico del Concessionario e del suo nucleo familiare. È pertanto assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati dalle singole porzioni boschive.

L'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico può procedere alla sostituzione della porzione boschiva.

### ***Art. 17 - Canone di concessione***

Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione boschiva è fissato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento dalla Giunta Comunale.

A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.

### ***Art. 18 - Quantitativi utilizzabili***

La quantità di legna che potrà essere tagliata sarà commisurata alla provvigione e agli incrementi dell'intera porzione e non potrà comunque pregiudicare l'utilizzo dei beni silvo-pastorali del Comune.

Il Concessionario non può comunque utilizzare annualmente nella porzione boschiva un quantitativo di legna da ardere superiore a quello fissato rispettivamente all'art. 11 del presente Regolamento.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale inadeguata produttività della porzione boschiva per quanto riguarda la produzione di legna da ardere, né assume impegni per compensare inadeguatezze produttive della stessa.

#### ***Art. 19 - Obblighi dei Concessionari***

Le utilizzazioni forestali della legna da ardere da parte del Concessionario dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nella vigente legislazione forestale e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Al contratto di concessione in uso sarà allegata una copia del presente Regolamento.

Nei posti pericolosi lungo le strade, ciascun Concessionario dovrà conservare e rispettare costantemente le necessarie piante di difesa.

#### ***Art. 20 - Danni***

Il Comune, anche su segnalazione dell'Ufficio Tecnico, richiederà ai Concessionari la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta alla porzione boschiva in concessione o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.

Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai Concessionari interessati la relativa spesa.

#### ***Art. 21 - Obblighi del Comune***

Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

#### ***Art. 22 - Decadenza e revoca della concessione***

Le porzioni boschive ritornano a disposizione del Comune:

- a) con la rinuncia del Concessionario;
- b) se il Concessionario trasferisce la sua residenza in altro Comune;
- c) ogni qualvolta si concentrino più porzioni in un nucleo familiare;
- d) qualora non sia pagato da parte del Concessionario, entro un anno dalla sua scadenza, il canone annuo;
- e) qualora sia dissodata o cambiata di coltura anche una sola parte della porzione boschiva;
- f) quando venga eseguito il taglio in misura superiore al consentito;
- g) qualora venga destinata la legna a scopi diversi del diretto soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare;
- h) per decisione della Giunta comunale motivata da interesse pubblico;
- i) qualora il Concessionario violi le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia forestale;

- j) qualora l'eventuale Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali comunali prescriva per le aree oggetto di concessione l'eliminazione di tale forma di esercizio del diritto di uso civico.

In caso di decesso del Concessionario, la porzione è assegnata agli eredi legittimi componenti del nucleo familiare.

Le porzioni boschive ritornate per qualsiasi ragione a disposizione del Comune, verranno direttamente gestite dallo stesso.

Nella scelta della forma di gestione e trattamento del soprassuolo forestale di dette porzioni boschive, dovranno comunque essere tenute in adeguata considerazione le necessità della popolazione residente, relazionate all'esercizio del diritto d'uso civico di legnatico da ardere.

#### ***Art. 23 - Sanzioni***

Il Concessionario che non rispetta le indicazioni del presente Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 18 incorre nella sanzione in base a quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatti salvi comunque i provvedimenti di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Sono fatte salve comunque le sanzioni amministrative relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché il ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione, nel caso in cui i prodotti legnosi ricavati dalle superfici ricevute in concessione, siano destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nel presente Regolamento.

### ***CAPO V – DIRITTI DI USO CIVICO DI PASCOLO***

#### ***Art. 24 - Uso civico di pascolo***

I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti al pascolo per i titolari del diritto di cui al precedente art. 5 con il bestiame di loro proprietà.

#### ***Art. 25 - Utilizzo del pascolo***

La transumanza è consentita secondo gli usi locali praticati e nei limiti delle vigenti leggi.

Se su un'area pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame, per accavallarsi di richieste sulla stessa area, il pascolo potrà essere esercitato nei modi di cui al presente Regolamento in via scalare di priorità da allevamenti ovi-caprini, dalla vicinanza dalla sede aziendale, dal numero dei capi, da cooperative agricole o società di allevatori, imprenditori agricoli o coltivatori diretti e da singoli allevatori.

L'Amministrazione Comunale concede in uso i terreni pascolivi comunali considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni. Al fine di migliorare l'aspetto paesaggistico, evitare il degrado e l'abbandono di tutte le aree incolte, prevenire incendi e dissesti idrogeologici, la concessione di tali aree è gratuita poiché il beneficio che ne deriva dal pascolamento rappresenta un'esternalità positiva per l'intera comunità locale.

Per poter accedere al pascolo è sufficiente una semplice richiesta scritta, da effettuare almeno una settimana prima dall'inizio dell'attività di pascolo di ogni anno. Non vi sono periodi di pascolo per cui può essere esercitata in qualsiasi periodo dell'anno e nel rispetto delle vigenti normative. I requisiti minimi sono:

- possesso di animali;

- rispetto del carico animale su una determinata area.

Qualora non vi siano richieste da parte dei residenti si possono autorizzare allevamenti provenienti al di fuori del territorio comunale rispettando la stessa scaletta di priorità come stabilito nel comma 2.

Qualora il richiedente ai fini dell'attività di pascolo abbia necessità di realizzare piccole recinzioni con paletti e reti metalliche, recinzioni elettriche, piccolissime tettoie precarie e temporanee per il riparo degli animali, cisterne di acqua per abbeverare la mandria, possono essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione salvo il ripristino dello stato dei luoghi. Tale richiesta aggiuntiva deve essere allegata alla richiesta scritta. Ai fini del miglioramento della cotica erbosa l'amministrazione comunale può autorizzare anche semine di specie erbacee autoctone.

Tutte le aree in cui è consentito il pascolo saranno stabilite dall'Ufficio Tecnico.

#### ***Art. 26 - Zone bandite al pascolo***

Sono esclusi temporaneamente al pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale) perché molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dall'Autorità Forestale e dalla legislazione vigente. Così saranno pure escluse quelle porzioni di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note dall'Ufficio Tecnico.

### ***CAPO VI - USI CONSUETUDINARI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO***

#### ***Art. 27 - Raccolta di prodotti secondari***

La raccolta di funghi, tartufi, fragole, lamponi, bacche, muschi, mirtili, more di rovo, asparagi, semi di piante forestali, vischio, origano ed erbe officinali è libera a tutti i titolari del diritto di cui al precedente art. 5 e nell'osservanza delle leggi in vigore in materia; essa però deve avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

### ***CAPO VII - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI***

#### ***Art. 28 - Coltivazione delle terre***

Ogni titolare del diritto di cui al precedente art. 5, può fare richiesta di concessione di un terreno gravato da uso civico. Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata di anni 6 al termine della quale tornerà in dotazione dell'ente. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dalla Giunta Comunale, che potrà essere aggiornato periodicamente dalla stessa Giunta.

La concessione di tali aree avverrà mediante bando ad evidenza pubblica e verranno stilate due graduatorie distinte:

- Bando n. 1;
- Bando n. 2.

Possono partecipare al Bando n° 1 gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, le cooperative agricole e le società agricole.

La graduatoria sarà redatta in base alla somma di punteggi dei seguenti parametri di valutazione:

0,3 punti per U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) facendo riferimento al numero di capi registrati almeno 4 mesi prima della scadenza del bando);

5 punti titolo di studio in campo agrario (diploma o laurea in agraria o in veterinaria se l'indirizzo produttivo aziendale è di tipo zootecnico);

10 punti massimo per progetti multifunzionali già attivi alla scadenza del bando:

1. Agriturismo punti 5
2. Bed&Breakfast punti 3
3. Vendita diretta punti 5
4. Fattoria didattica punti 2
5. Fattoria aperta punti 1
6. Mercato contadino punti 1
7. Fattoria del gusto punti 1
8. Escursionismo punti 2
9. Cicloturismo punti 1
10. Ippoturismo punti 2
11. Fattoria sociale punti 2

0,5 punti per ogni ettaro di terreno, a cui sono associati Titoli PAC, di cui si perderà la disponibilità entro il 31.12.2013, la cui perdita della quota comporterebbe la perdita dei titoli. Tale punteggio viene riconosciuto solo qualora i Titoli PAC non possono essere trasferiti su altri terreni di proprietà o in affitto diversi da quelli del comune<sup>1</sup>. (Es.: se un'azienda possiede 10 titoli PAC e la propria azienda è costituita da 8 ettari, il punteggio sarà riconosciuto solo per 2 ettari).

3 punti qualora l'imprenditore agricolo professionale ed i coltivatori diretti abbiano un'età inferiore a 40 anni e nel caso di cooperativa agricola o di società agricola in cui almeno i 2/3 dei soci abbiano un'età inferiore a 40 anni;

10 punti qualora i prodotti aziendali non vengano venduti tal quali, ma subiscano quantomeno una minima lavorazione e dalla cui trasformazione si ottenga un fatturato superiore-uguale a 10.000,00 €/anno. Si considerano trasformati tutti i prodotti aziendali derivanti da attività agricola che subiscono una minima lavorazione in laboratorio o locale idoneo prima di essere immessi sul mercato. Alcuni esempi di prodotti trasformati sono: olio, mosto di vino, formaggi freschi o stagionati, miele, carne fresca o stagionata, farina ecc..

Gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti possono accumulare un massimo di circa 10 ettari di terreno per singolo bando fino ad un massimo di circa 20 ettari<sup>2</sup>.

Le cooperative agricole e le società agricole possono cumulare un massimo di circa 15 ettari di terreno per singolo bando fino ad un massimo di circa 30 ettari<sup>3</sup>.

In caso di parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio.

---

<sup>1</sup> Tale punteggio sarà valido fino al 31/05/2013 termine oltre il quale tale punteggio non potrà essere più applicato nei bandi.

<sup>2</sup> Superficie calcolata cumulando anche le superfici dei terreni comunali già in affitto alla data di scadenza del bando ad esclusione di quelle il cui contratto è in scadenza nell'anno in cui viene pubblicato il bando.

<sup>3</sup> Superficie calcolata cumulando anche le superfici dei terreni comunali già in affitto alla data di scadenza del bando ad esclusione di quelle il cui contratto è in scadenza nell'anno in cui viene pubblicato il bando.

Possono partecipare al Bando n° 2 tutti i liberi cittadini, ad esclusione dei pensionati non coltivatori diretti.

La graduatoria sarà redatta in base alla somma di punteggi dei seguenti parametri di valutazione:

5 punti qualora il reddito ISEE in corso di validità e relativo all'ultima dichiarazione dei redditi sia sotto i € 10.000 annui;

1 punto per ogni ettaro di terreno di proprietà;

0,5 punti per ogni ettaro di terreno, a cui sono associati Titoli PAC, di cui si perderà la disponibilità entro il 31.12.2013, la cui perdita della quota comporterebbe la perdita dei titoli. Tale punteggio viene riconosciuto solo qualora i Titoli PAC non possono essere trasferiti su altri terreni di proprietà o in affitto diversi da quelli del comune<sup>4</sup>. (Es.: se un'azienda possiede 10 titoli PAC e la propria azienda è costituita da 8 ettari, il punteggio sarà riconosciuto solo per 2 ettari).

Tutti i punteggi verranno arrotondati per eccesso per entrambi i bandi.

I liberi cittadini ed i pensionati coltivatori diretti possono arrivare ad un massimo di circa 5 ettari<sup>5</sup>.

In caso di parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio.

Per quanto espresso nei sopra citati bandi si aggiunge inoltre che:

- la mancata lavorazione dei terreni per un anno sarà causa di estinzione del rapporto concessorio;
- l'eventuale falsità delle autodichiarazioni potrà essere accertata anche nella fase successiva all'assegnazione e sarà causa di estinzione del rapporto concessorio.
- il Comune, nel caso debba procedere alla realizzazione di opere di pubblica utilità o progetti sperimentali ritenuti validi, potrà revocare la concessione in qualsiasi momento anche solo per una parte dei terreni concessi;
- nel caso di morte del concessionario (persona fisica) la quota passerà previa richiesta agli eredi legittimi fino a scadenza di contratto;
- e' assolutamente vietato il sub-affitto o la sub-concessione.

Una quota pari a circa il 20% della totalità dei terreni disponibili sono da destinare ai singoli cittadini. Qualora le disponibilità siano maggiori alle richieste tali terreni potranno essere messi a disposizione per gli aventi diritto che hanno presentato domanda per il Bando n° 1 che seguono in graduatoria.

---

<sup>4</sup> Tale punteggio sarà valido fino al 31/05/2013 termine oltre il quale tale punteggio non potrà essere più applicato nei bandi.

<sup>5</sup> Superficie calcolata cumulando anche le superfici dei terreni comunali già in affitto alla data di scadenza del bando ad esclusione di quelle il cui contratto è in scadenza nell'anno in cui viene pubblicato il bando.

Ogni blocco sarà costituito da circa 5 ettari, il primo in graduatoria del Bando n° 1 procederà a scegliere i primi due blocchi, nel caso di imprenditori agricoli professionali e di coltivatori diretti, oppure procederà a scegliere i primi tre blocchi, nel caso di cooperativa agricola o società agricola, successivamente sceglierà un blocco il primo in graduatoria del Bando n° 2 e via di seguito in modo alternato. Seguendo questo criterio saranno assegnati tutti i terreni disponibili.

Visto che i terreni ad oggi sono divisi in piccoli lotti di diversa superficie, al fine di favorire il ricompattamento fondiario può accadere che all'interno del blocco da 5 ettari scelto vi siano terreni che hanno contratti non ancora scaduti. In questi casi i contratti ancora in essere cesseranno con la scadenza prevista dal contratto stesso e successivamente i terreni entreranno a far parte integrante del blocco più ampio costituito da 5 ettari. Ciò comporta che l'assegnatario del blocco non avrà in modo immediato tutta la disponibilità dell'intero blocco, ma ne entrerà in possesso alla scadenza dei contratti ancora in essere uniformando la loro durata a quelli del blocco. Tali blocchi verranno definiti dall'Ufficio Tecnico.

#### ***Art. 29 - Divieto di coltivazione***

E' vietata la coltivazione delle terre quando:

- anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
- trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

#### ***Art. 30 - Canone annuale***

Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione di terreno a coltura agraria è fissato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.

Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono il diritto alla concessione in affitto del terreno loro assegnato.

### ***CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

#### ***Art. 31 – Inusucapibilità***

Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere oggetto di azioni di usucapione, né essere oggetto di atti negoziali.

#### ***Art. 33 - Assegnazioni di boschi e pascoli a non titolari del diritto di uso civico***

Qualora le richieste di assegnazione di legnatico o di pascolo da parte dei titolari di diritto d'uso civico risultino inferiori alla effettiva capacità del patrimonio boschivo e pascolivo comunale soggetta a tale diritto, la Giunta Comunale, per garantire una corretta conservazione di tale patrimonio ed un reale beneficio economico alle finanze comunali ed alla generalità dei cittadini,

può stabilire di assegnare parte del legnatico e dei pascoli non aggiudicati ai non titolari di tali diritti.

In tal caso le aggiudicazioni vengono effettuate tramite procedura ad evidenza pubblica ai migliori offerenti rispetto ad un prezzo a base di gara da determinare in base ai valori effettivi di mercato della legna o dei pascoli da porre in vendita o locazione.

Le predette Concessioni a titolo oneroso devono avere carattere temporaneo non superiore ad anni dieci e non possono consentire una modifica delle condizioni culturali ed ambientali d'origine dei beni comunali interessati.

A tali aggiudicazioni si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti nonché la normativa specifica prevista dagli appositi capitoli d'oneri comunali.

#### ***Art. 32 - Sanzioni***

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 7 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.

#### ***Art. 33 - Sequestro***

L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

#### ***Art. 34 - Divulgazione***

Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

#### ***Art. 35 - Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti.

Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamento.

